

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2060/81 della Commissione, del 14 luglio 1981, che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1981/1982, nonché i coefficienti necessari per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2061/81 della Commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1981/1982 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione, del 15 luglio 1981, che definisce il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero 6
- Regolamento (CEE) n. 2063/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° gennaio 1981 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 2064/81 della Commissione, del 17 luglio 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Italia ed in Francia di taluni prodotti tessili originari dell'India 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 2065/81 della Commissione, del 20 luglio 1981, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1981/1982. 19

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

81/530/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1981, relativa alla sostituzione di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale 21

(segue)

Sommario (segue)

81/531/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1981, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei dentisti 22**

Commissione

81/532/CEE :

- Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, di non dar seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80 23

81/533/CEE :

- Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, di non dar seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80 24

81/534/CEE :

- Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, di non dar seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80 25

81/535/CEE :

- Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80 26

81/536/CEE :

- Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3025/80 27

81/537/CEE :

- Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1487/81. 28

Sommario *(segue)*

81/538/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1484/81 29

81/539/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1483/81 30

81/540/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 giugno 1981, che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1487/81. 31

81/541/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 giugno 1981, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79 32

81/542/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 giugno 1981, che modifica le decisioni 80/1309/CEE, 80/1355/CEE e 81/180/CEE della Commissione relative all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dall'organismo d'intervento tedesco. 34

81/543/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 giugno 1981, che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della seconda gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1238/81 35

81/544/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 giugno 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della prima gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1363/81 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1981

che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1981/1982, nonché i coefficienti necessari per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1/81, gli importi compensativi « adesione » sono pari alla differenza tra i prezzi d'intervento, oppure, nel caso del frumento tenero, tra il prezzo di riferimento applicabile nella Comunità a nove e quello applicabile in Grecia; che tali prezzi sono stati fissati per la campagna 1981/1982 dal regolamento (CEE) n. 1950/81 del Consiglio⁽²⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 97, paragrafo 2, dell'atto di adesione, gli importi compensativi « adesione » applicabili per i prodotti trasformati sono derivati, per mezzo di coefficienti da determinarsi, dagli importi compensativi applicabili per i cereali da cui questi prodotti trasformati sono stati ottenuti; che tali coefficienti devono essere fissati tenendo conto sia degli elementi tecnici della trasformazione, sia del fatto che gli importi compensativi citati si applicano al tempo stesso alle importazioni, alle esportazioni ed agli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia;

considerando che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 27/81 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi « adesione » applicabili ai prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1/81, sono fissati per la campagna di commercializzazione 1981/1982 nell'allegato A.
2. Sono indicati nell'allegato B:
 - i coefficienti di cui all'articolo 97, paragrafo 2, dell'atto di adesione;
 - gli importi compensativi « adesione » per i prodotti trasformati ottenuti dai cereali in questione, applicabili per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 27/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 198 del 20. 7. 1981, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 2 del 2. 1. 1981, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO A

Cereali

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo • adesione • in ECU/t
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	10,28
10.01 B	Frumento duro	23,20
10.02	Segala	6,16

ALLEGATO B

Prodotti trasformati a base di cereali

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo • adesione • in ECU/t
11.01	Farine di cereali (1) : A. di frumento o di frumento segalato B. di segala	1,35 1,32	13,88 8,13
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1) : A. Semole, semolini : I. di frumento : a) di frumento duro b) di frumento tenero II. di segala B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati : II. di altri cereali : a) di frumento b) di segala C. Cereali perlati : I. di frumento II. di segala D. Cereali soltanto spezzati : I. di frumento II. di segala E. Cereali schiacciati ; fiocchi : II. di altri cereali : a) di frumento b) di segala F. Agglomerati (pellets) : I. di frumento II. di segala G. Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati : I. di frumento	 1,43 1,46 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,75	 33,18 15,01 6,28 10,49 6,28 10,49 6,28 10,49 6,28 10,49 6,28 7,71

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo • adesione • in ECU/t
11.07	Malto, anche torrefatto : A. non torrefatto : I. di frumento : a) presentato sotto forma di farina b) altro	 1,78 1,33	 18,30 13,67
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : A. di cereali : II. di altri cereali : a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso b) altri	 0,08 0,32	 0,82 3,29

(¹) Per distinguere tra i prodotti che rientrano nelle voci 11.01 e 11.02 ed i prodotti che rientrano nella sottovoce 23.02 A, si considera che rientrano nelle voci 11.01 e 11.02 i prodotti aventi contemporaneamente, in peso e sulla materia secca :

- un tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 %,
- un tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore alla percentuale del 2,5 % per il frumento e la segala.

I germi di cereali, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2061/81 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1981

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1981/1982, i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1950/81⁽³⁾;

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato un prezzo indicativo, deve essere determinato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, in modo che per i cereali principali concorrenti possa essere raggiunto, sul mercato di Duisburg, il prezzo indicativo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7 e 9 del

regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio⁽⁴⁾; che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati come segue:

	<i>in ECU per tonnellata</i>
Frumento (grano tenero e frumento segalato)	225,55
Segala	205,00
Orzo	205,00
Granturco	205,00
Frumento (grano) duro	306,48
Avena	197,20
Grano saraceno	201,80
Sorgo	201,80
Miglio	201,80
Scagliola	201,80
Farina di frumento e frumento segalato	342,50
Farina di segala	316,00
Semole e semolini di frumento tenero	369,90
Semole e semolini di frumento duro	479,70

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1981****che definisce il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del
frumento tenero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1955/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che determina i requisiti tecnologici per il frumento tenero destinato alla panificazione⁽³⁾,

considerando che il frumento tenero è conforme ai requisiti richiesti per la panificazione quando presenta un livello di attività amilasica e un tasso di proteine accettabile e quando la pasta ottenuta dalla farina di frumento tenero può essere lavorata a macchina; che, per valutare il comportamento della pasta lavorata a macchina ai fini della panificazione, è sufficiente applicare la prima parte della prova europea di panificazione messa a punto, su richiesta della Commissione, da una serie di laboratori della Comunità;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'attività amilasica del frumento tenero panificabile è considerata accettabile in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1955/81 allorché l'indice di caduta è superiore o eguale a 180 secondi, incluso il tempo di 60 secondi di preparazione (agitazione).

2. L'indice di caduta è determinato sul chicco schiacciato secondo il metodo riconosciuto dall'Asso-

ciatione internazionale di chimica cerealicola (ICC) le cui norme sono definite sotto la seguente rubrica:

— n. 107: determinazione del tempo di caduta (metodo Hagberg-Perten) per misurare il grado di attività alfa-amilasica dei chicchi e delle farine.

Articolo 2

1. Il tasso di proteine ($N \times 5,7$) del frumento tenero panificabile è considerato come accettabile in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1955/81 quando è eguale o superiore a 10,5 %.

2. Il tasso in proteine è determinato sul chicco schiacciato secondo il metodo riconosciuto dall'Associazione internazionale di chimica dei cereali (ICC) del quale le relative norme sono indicate nella rubrica qui di seguito:

— n. 105: metodo per la determinazione delle proteine dei cereali e dei prodotti cerealicoli.

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare ogni altro metodo. In tal caso essi devono preventivamente giustificare presso la Commissione che i risultati ottenuti da tale altro metodo sono riconosciuti come equivalenti dall'ICC.

Articolo 3

Per essere considerata non collosa e lavorabile a macchina in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1955/81:

- a) alla fine dell'impasto, la pasta deve formare una massa coerente che praticamente non aderisca alle pareti interne e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolta con le mani e ritirata in una sola volta senza perdite apprezzabili;
- b) durante il processo di formatura, la pasta non deve aderire o dev'essere poco aderente alle pareti della formatrice in modo che il pezzo di pasta in lavorazione possa rotare liberamente su sé stesso e arrotondarsi; alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alla pareti della formatrice quando il coperchio della formatrice è sollevato.

Tali caratteristiche vengono valutate durante la prima parte della prova europea di panificazione, secondo il metodo di riferimento descritto in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 12.

Articolo 4

1. I costi relativi alla realizzazione del test dell'attività amilasica, del dosaggio delle proteine e del test di macinabilità sono a carico dell'offerente.

2. In caso di controversia, l'organismo d'intervento sottometterà il frumento tenero di cui trattasi ai necessari controlli e le spese relative saranno a carico della parte perdente.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1387/78 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO

METODO DI RIFERIMENTO PRATICO PER DETERMINARE LA QUALITÀ MINIMA DI PANIFICAZIONE DEL FRUMENTO TENERO**1. Denominazione**

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

2. Campo d'applicazione

Il procedimento si applica a farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

3. Principio

In un'apposita impastatrice si prepara una pasta con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura della pasta e primo arrotondamento dei pezzi, questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente formati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registra la proprietà di lavorazione della pasta. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

4. Ingredienti**4.1. Lievito**

Lievito Engedura secco attivo (Gist-Brocades NV Yeast Division) o ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2. Acqua

Si utilizza acqua di rubinetto.

4.3. Soluzione zucchero-sale-acido ascorbico

Sciogliere $30 \pm 0,5$ g di cloruro sodico (qualità commerciale), $30 \pm 0,5$ g di saccarosio (qualità commerciale) e $0,040 \pm 0,001$ g di acido ascorbico in 800 ± 5 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata giornalmente.

4.4. Soluzione zuccherina

Sciogliere $5 \pm 0,1$ g di saccarosio (qualità commerciale) in 95 ± 1 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata giornalmente.

4.5. Farina di malto enzimattiva

Qualità commerciale.

5. Impianti e apparecchiature**5.1. Locale di panificazione**

Con regolazione di temperatura tra 22 e 25 °C.

5.2. Camera frigorifera

Capace di mantenere una temperatura di 4 ± 2 °C.

5.3. Bilancia

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4. Bilancia

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5. Bilancia analitica

Precisione 0,1 a 10^{-1} g.

5.6. Impastatrice

Stephan UMTA 10, con braccio d'impastamento del tipo • Detmold (A. Stephan Söhne GmbH) • o apparecchio similare avente, rigorosamente, le stesse caratteristiche.

5.7. Camera di fermentazione

Con regolazione di temperatura di 30 ± 1 °C.

5.8. Contenitori aperti in plastica

Confezionati con polymethylmethacrylate (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne 25×25 cm, altezza 15 cm, spessore delle pareti $0,5 \pm 0,05$ cm.

5.9. Lastre in plastica

Confezionate con polymethylmethacrylate (Plexiglas, Perspex). Di almeno 30×30 cm, spessore $0,5 \pm 0,05$ cm.

5.10. Formatrice

Omogeneizzatore Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

5.11. —

5.12. —

5.13. —

6. Campionamento

Secondo lo standard ICC n. 101.

7. Modo di operare

7.1. Determinazione dell'assorbimento d'acqua

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo lo standard ICC N. 115 (vedi anche 10.1).

7.2. Determinazione dell'aggiunta di farina di malto

Determinare l'indice di caduta • della farina secondo ISO 3093-1974. Qualora esso risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un • indice di caduta • compreso tra 200 e 250, ricorrendo ad una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (4.5). Se l'indice di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3. Riattivazione del lievito secco attivo

Portare la temperatura della soluzione zuccherina (4.4) a 35 ± 1 °C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in 4 parti, in peso, di tale soluzione zuccherina temperata. Non agitare. *Maneggiare leggermente se necessario.*

Lasciar riposare la soluzione per 10 ± 1 minuti; agitare quindi fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4. Regolazione della temperatura della farina e dei componenti liquidi della pasta

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impasto la massa raggiunge 27 ± 1 °C.

7.5. Composizione della pasta

Pesare con un'approssimazione di 2 g, $10 \frac{y}{3}$ g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), dove y rappresenta la quantità utilizzata al farinografo (vedi standard n. 115, articolo 9.1).

Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare «l'indice di caduta» entro i limiti di 200 — 250" (7.2).

Pesare 430 ± 5 g di soluzione zucchero-sale-acido ascorbico (4.3) e aggiungere acqua fino ad ottenere un peso totale di $(\times - 9) 10 \frac{y}{3}$ g (vedi 10.2) dove $\times$ rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (vedi standard ICC n. 115, articolo 9.1). Questo peso totale (compreso normalmente tra 450 e 650 g) deve essere ottenuto con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare 90 ± 1 g di sospensione di lievito (7.3).

Registrare la massa totale della pasta (P) corrispondente alla somma delle masse farina, soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, sospensione di lievito e farina di malto.

7.6. Impasto

Indicare le proprietà di lavorazione della pasta con una delle seguenti espressioni:

- non collosa e lavorabile a macchina,
- collosa e non lavorabile a macchina.

Si deve considerare come «non collosa e lavorabile a macchina» alla fine dell'impasto, l'impasto che formi una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della macchina e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolta con le mani e ritirata in una sola volta senza perdite apprezzabili.

7.7. Spezzatura e arrotondamento

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di pasta secondo la formula:

$p = 0,25 P$ dove

p = massa del pezzo di pasta misurato

P = massa totale della pasta.

Arrotondare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella formatrice (5.10) e deporli quindi per 30 ± 2 minuti sulle lastre in plastica (5.9) coperte con i contenitori in plastica capovolti (5.8), nella camera di fermentazione (5.7).

Non usare farina per spolvero.

7.8. Formatrice

Avvicinare i pezzi dell'impasto che si trovano sulle lastre in plastica dei contenitori capovolti, alla formatrice (5.10) e arrotondare nuovamente ciascun pezzo per 15°. Togliere il coperchio che protegge l'impasto immediatamente prima dell'arrotondamento. Registrare di nuovo le proprietà di lavorazione della pasta usando una delle seguenti espressioni:

- non collosa e lavorabile a macchina,
- collosa e non lavorabile a macchina.

Si deve considerare come « non collosa e lavorabile a macchina » durante l'operazione, l'impasto che non aderisce o che è poco aderente alle pareti della camera in modo che possa rotare liberamente su sé stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della formatrice quando il coperchio o la camera vengono sollevate.

7.9. —

7.10. —

8. —

9. Relazione finale

Nella relazione debbono essere indicati :

- le proprietà di lavorazione dell'impasto al termine dell'impastamento e alla formatura ;
- l'indice di caduta della farina senza giunta di farina maltata ;
- eventuali anomalie osservate.

Inoltre deve comprendere :

- metodo usato ;
- tutti i dettagli necessari per l'identificazione del campione.

10. Osservazioni generali

10.1. La versione inglese della norma ICC n. 115 è il testo autentico.

Le versioni in francese ed in tedesco non sono conformi a questo testo, quindi non debbono essere applicate.

10.2. La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle seguenti considerazioni : la giunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nel test di panificazione si usa un chilo di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione sono necessari x diviso per tre e moltiplicato per dieci grammi di acqua, da cui deriva $10 x / 3$ g. I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi $10 x / 3$ g di acqua all'impasto, si debbono aggiungere $(10 x / 3 + 30)$ g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità addizionale di acqua. Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere $10 x / 3$ più 30 meno 60 g. Da cui deriva :

$$10 x / 3 + 30 - 60 = 10 x / 3 - 30 = (x / 3 - 3)10 = (x - 9) 10/3 ;$$

formula riportata nel paragrafo 7.5.

Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, questo valore deve essere sostituito nella formula poiché i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico devono essere aumentati fino ad una massa totale di :

$$(165 - 9) 10/3 = 156 \cdot 10/3 = 520 \text{ g.}$$

10.3. Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare le proprietà di panificazione del frumento, questo deve essere ridotto in sfarinato con un molino Buhler MLU 202 o con un Brabender Quadrumat Senior o ogni altro apparecchio rigorosamente similare avente le stesse caratteristiche.

Pulire il frumento. Non umidificato se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 e il 16,0 %. Altrimenti, portare il tenore di umidità al $15,5 \pm 0,5$ % almeno 3 ore prima della macinazione.

Scegliere un procedimento di macinazione che produca uno sfarinato con un tasso di abburattamento del 72 %, con un tenore di ceneri dello 0,50 — 0,60 % sulla sostanza secca.

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo lo standard ICC n. 104. Determinare il tenore delle ceneri della farina del frumento secondo l'allegato del regolamento n. 162/67/CEE, del 23 giugno 1967, e il tenore d'acqua secondo l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2731/75 del 29 ottobre 1975.

Calcolare il tasso di abburattamento con l'equazione :

$$E = \frac{(100 - f) F}{(100 - w) W} \cdot 100 \%$$

dove : E = tasso di abburattamento

f = tenore di umidità della farina

w = tenore di umidità del frumento

F = massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W = massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Osservazioni: Le precisioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77300 del 31 marzo 1977 dall'Institut voor Graan, Meel en Brood TNO-Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Nederland).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1981

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° gennaio 1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3418/80 del 30 dicembre 1980⁽³⁾, (CEE) n. 128/81 dell'8 gennaio 1981⁽⁴⁾, (CEE) n. 89/81 del 14 gennaio 1981⁽⁵⁾, (CEE) n. 156/81 del 20 gennaio 1981⁽⁶⁾, (CEE) n. 215/81 del 28 gennaio 1981⁽⁷⁾, (CEE) n. 259/81 del 30 gennaio 1981⁽⁸⁾, (CEE) n. 313/81 del 5 febbraio 1981⁽⁹⁾, (CEE) n. 373/81 del 12 febbraio 1981⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 432/81 del 19 febbraio 1981⁽¹¹⁾, (CEE) n. 479/81 del 25 febbraio 1981⁽¹²⁾, (CEE) n. 525/81 del 27 febbraio 1981⁽¹³⁾, (CEE) n. 591/81 del 5 marzo 1981⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 634/81 dell'11 marzo 1981⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 692/81 del 18 marzo 1981⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 765/81 del 25 marzo 1981⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 835/81 del 31 marzo 1981⁽¹⁸⁾, (CEE) n. 989/81 del 9 aprile 1981⁽¹⁹⁾, (CEE) n. 1038/81 del 15 aprile 1981⁽²⁰⁾, (CEE) n. 1067/81 del 22 aprile 1981⁽²¹⁾, (CEE) n. 1164/81 del 30 aprile 1981⁽²²⁾, (CEE) n. 1228/81 del 7 maggio 1981⁽²³⁾, (CEE) n. 1298/81 del 14 maggio 1981⁽²⁴⁾, (CEE) n. 1351/81 del 20 maggio 1981⁽²⁵⁾, (CEE) n. 1442/81 del 27 maggio 1981⁽²⁶⁾, (CEE) n. 1451/81 del 27 maggio 1981⁽²⁷⁾, (CEE) n. 1511/81 del 4 giugno

1981⁽²⁸⁾, (CEE) n. 1564/81 dell'11 giugno 1981⁽²⁹⁾, (CEE) n. 1637/81 del 18 giugno 1981⁽³⁰⁾, (CEE) n. 1694/81 del 25 giugno 1981⁽³¹⁾ e (CEE) n. 1761/81 del 30 giugno 1981⁽³²⁾, la Commissione ha fissato provvisoriamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi; che la fissazione provvisoria è stata resa necessaria dalla mancanza del regolamento che fissa i prezzi indicativi e del regolamento che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi oleosi, validi per la campagna 1981/1982;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 1776/81 del 30 giugno 1981⁽³³⁾ e (CEE) n. 1777/81 del 30 giugno 1981⁽³⁴⁾, il Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1981/1982 rispettivamente i prezzi indicativi e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi oleosi; che, a seguito di tale fissazione, occorre modificare gli importi dell'integrazione fissati in via provvisoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1761/81 nonché, in caso di fissazione anticipata, gli importi dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone che figurano negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3418/80, (CEE) n. 128/81, (CEE) n. 89/81, (CEE) n. 156/81, (CEE) n. 215/81, (CEE) n. 259/81, (CEE) n. 313/81, (CEE) n. 373/81, (CEE) n. 432/81, (CEE) n. 479/81, (CEE) n. 525/81, (CEE) n. 591/81, (CEE) n. 634/81, (CEE) n. 692/81, (CEE) n. 765/81, (CEE) n. 835/81, (CEE) n. 989/81, (CEE) n. 1038/81,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 9 del 9. 1. 1981, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1981, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1981, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1981, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 44.

⁽⁹⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1981, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 41 del 13. 2. 1981, pag. 35.

⁽¹¹⁾ GU n. L 47 del 20. 2. 1981, pag. 29.

⁽¹²⁾ GU n. L 51 del 26. 2. 1981, pag. 28.

⁽¹³⁾ GU n. L 54 del 26. 2. 1981, pag. 42.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 60 del 6. 3. 1981, pag. 24.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 20.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 25.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 80 del 26. 3. 1981, pag. 35.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 85 dell'1. 4. 1981, pag. 43.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 48.

⁽²⁰⁾ GU n. L 105 del 16. 4. 1981, pag. 23.

⁽²¹⁾ GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 31.

⁽²²⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 56.

⁽²³⁾ GU n. L 124 dell'8. 5. 1981, pag. 16.

⁽²⁴⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 57.

⁽²⁵⁾ GU n. L 134 del 21. 5. 1981, pag. 23.

⁽²⁶⁾ GU n. L 142 del 28. 5. 1981, pag. 65.

⁽²⁷⁾ GU n. L 142 del 28. 5. 1981, pag. 83.

⁽²⁸⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1981, pag. 22.

⁽²⁹⁾ GU n. L 153 del 12. 6. 1981, pag. 31.

⁽³⁰⁾ GU n. L 163 del 19. 6. 1981, pag. 19.

⁽³¹⁾ GU n. L 169 del 26. 6. 1981, pag. 36.

⁽³²⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1981, pag. 35.

⁽³³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁴⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 3.

(CEE) n. 1067/81 e per i semi di colza, di ravizzone e di girasole che figurano negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1164/81, (CEE) n. 1228/81, (CEE) n. 1298/81, (CEE) n. 1351/81, (CEE) n. 1442/81, (CEE) n. 1451/81, (CEE) n. 1511/81, (CEE) n. 1564/81, (CEE) n. 1637/81, (CEE) n. 1694/81 e (CEE) n. 1761/81, sono fissati definitivamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno di detti regolamenti, agli importi indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO

A. Importi dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone

(ECU/100 kg)

Regolamento (CEE) n.	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi dell'integrazione
1761/81	1° luglio 1981	17,988

(ECU/100 kg)

Regolamento (CEE) n.	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi dell'integrazione in casi di fissazione anticipata per i mesi di					
		luglio 1981	agosto 1981	settembre 1981	ottobre 1981	novembre 1981	dicembre 1981
3418/80	1° gennaio 1981	17,552					
128/81	9 gennaio 1981	17,418					
89/81	15 gennaio 1981	16,713					
156/81	21 gennaio 1981	17,579					
215/81	29 gennaio 1981	18,580					
259/81	1° febbraio 1981	17,956	17,956				
313/81	6 febbraio 1981	17,317	16,560				
373/81	13 febbraio 1981	16,953	16,058				
432/81	20 febbraio 1981	16,974	15,747				
479/81	26 febbraio 1981	17,546	16,317				
525/81	1° marzo 1981	17,376	16,780	16,721			
591/81	6 marzo 1981	17,652	17,176	16,763			
634/81	12 marzo 1981	17,825	16,657	15,379			
692/81	19 marzo 1981	15,706	15,403	14,860			
765/81	26 marzo 1981	16,118	14,514	14,752			
835/81	1° aprile 1981	16,627	15,700	15,457	15,888		
989/81	10 aprile 1981	16,098	15,046	15,498	15,781		
1038/81	16 aprile 1981	16,645	15,467	15,919	16,160		
1067/81	23 aprile 1981	15,905	14,328	14,780	14,977		
1164/81	1° maggio 1981	16,188	15,554	16,006	15,881	15,901	
1228/81	8 maggio 1981	15,892	14,917	14,926	15,378	15,122	
1298/81	15 maggio 1981	15,728	14,649	14,876	15,328	15,105	
1351/81	21 maggio 1981	15,959	15,228	15,315	15,013	15,465	
1442/81	28 maggio 1981	16,507	15,685	15,772	15,584	15,283	
1451/81	1° giugno 1981	16,507	15,685	15,772	15,584	15,283	
1511/81	5 giugno 1981	16,336	15,732	15,385	15,837	15,091	15,543
1564/81	12 giugno 1981	16,798	16,465	15,399	16,088	15,923	
1637/81	19 giugno 1981	16,274	16,560	16,253	16,705	16,398	
1694/81	26 giugno 1981	16,324	16,298	16,562	16,686	16,528	16,980
1761/81	1° luglio 1981	17,988	17,518	17,689	18,141	17,560	18,012

B. Importi dell'integrazione per i semi di girasole*(ECU/100 kg)*

Regolamento (CEE) n.	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi dell'integrazione in casi di fissazione anticipata per i mesi di		
		settembre 1981	ottobre 1981	novembre 1981
1164/81	1° maggio 1981	17,722		
1228/81	8 maggio 1981	17,173		
1298/81	15 maggio 1981	16,506		
1351/81	21 maggio 1981	15,309		
1442/81	28 maggio 1981	15,857		
1451/81	1° giugno 1981	15,857	15,491	
1511/81	5 giugno 1981	17,082	16,339	
1564/81	12 giugno 1981	15,272	14,607	
1637/81	19 giugno 1981	15,367	15,272	
1694/81	26 giugno 1981	17,317	16,378	
1761/81	1° luglio 1981	18,161	17,692	17,852

REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/81 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1981****relativo al regime applicabile alle importazioni in Italia ed in Francia di taluni prodotti tessili originari dell'India**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in Italia di calzoncini, shorts e pantaloni (categoria 6) ed in Francia di pigiama e camicie da notte a maglia (categoria 25) e tessute (categoria 30 A) per donna, per ragazza e per bambini, originari dell'India hanno superato i livelli rispettivi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, in data 20 ottobre 1980 è stata notificata all'India una richiesta di consultazione; che, a seguito delle consultazioni così avviate, è opportuno assoggettare i prodotti in questione a limiti quantitativi dal 1981 e 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'India fra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere detratti dal limite quantitativo del 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Italia ed in Francia dei prodotti delle categorie riportate in allegato, originari dell'India, è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'India verso l'Italia e la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non immessi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'India verso l'Italia e la Francia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'India a decorrere dal 1° gennaio 1981 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1981.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

Cate- goria n.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1981)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1981	1982
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3	61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	I	1 000 pezzi	300	318
	61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	60.04-51; 53; 81; 83	Sottovesti a maglia non elastica né gom- mata : Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	F	1 000 pezzi	278	295
30 A	61.04 B I	61.04-11; 13; 18	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : Pigiama e camicie da notte tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	F	1 000 pezzi	220	233

REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/81 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1981

che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna
1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il Consiglio fissa il prezzo d'intervento unico del risone per il centro d'intervento di Vercelli; che tale prezzo si applica per tutti gli altri centri d'intervento da determinare previa consultazione degli Stati membri; che la scelta di tali centri ha luogo in applicazione delle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1422/76 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i centri d'intervento delle regioni eccedentarie di riso, diversi da Vercelli, previsti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 18.

ALLEGATO

1. FRANCIA

Dipartimenti	Centri di intervento
Bouches-du-Rhône	Arles Port-Saint-Louis-du-Rhône Tarascon-sur-Rhône
Gard	Beaucaire Nîmes, Saint-Gilles

2. ITALIA

Province	Centri di intervento
Ferrara	Ponte Langorino
Milano	Abbiategrosso
Modena	Fossoli di Carpi
Novara	Casalvolone Trecate Vespolate
Oristano	Oristano
Pavia	Corteolona Mede Lomellina Palestro Sant'Angelo Lomellina San Giorgio Lomellina
Vercelli	Balzola Desana Fontanetto Po Formigliana Trino Vercellese
Verona	Isola della Scala

3. GRECIA

Regioni	Centri di intervento
Grecia centrale	Lamia Mesolongi
Macedonia	Anagennisi Provatas Pyrgos Salonicco Serres
Peloponneso	Messini Scala

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1981

**relativa alla sostituzione di un membro supplente del comitato consultivo per la
formazione professionale**

(81/530/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 18 dicembre 1963, che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale⁽¹⁾, modificata dalla decisione del 9 aprile 1968⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione del Consiglio del 16 ottobre 1978, relativa alla nomina, per il periodo che scade il 15 ottobre 1980, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale,

considerando che si è reso vacante un posto di membro supplente del comitato suddetto (categoria «rappresentanti dei datori di lavoro»), a seguito delle dimissioni del signor Skonberg, comunicate al Consiglio il 19 maggio 1981;

considerando che il mandato dei membri del comitato resta valido finché il Consiglio non avrà provveduto a sostituirli,

vista la candidatura presentata il 19 maggio 1981,

DECIDE:

Articolo unico

La signora Lone Lind è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale, in sostituzione del signor Skonberg, in attesa che si provveda alla sostituzione dei membri del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 giugno 1981****relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del
comitato consultivo per la formazione dei dentisti**

(81/531/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei dentisti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,considerando che con decisione 80/376/CEE ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato il professor Antonio Baratieri membro titolare e la signora Agata Marchetti membro supplente per il periodo che scade il 25 marzo 1983;

considerando che il 20 maggio 1981 il governo italiano ha designato:

- il professor Giorgio Borea per sostituire il professor Antonio Baratieri, membro titolare del citato comitato,
- la signora Lidia Picciotto Conte per sostituire la signora Agata Marchetti, membro supplente del citato comitato,

DECIDE:

Articolo 1

Il professor Giorgio Borea è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione dei dentisti in sostituzione del professor Antonio Baratieri per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 25 marzo 1983.

Articolo 2

La signora Lidia Picciotto Conte è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei dentisti in sostituzione della signora Agata Marchetti per la restante durata del mandato di quest'ultima, cioè fino al 25 marzo 1983.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D.F. van der MEI

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1980, pag. 22.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

di non dar seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80

(81/532/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3022/80 della Commissione⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁸⁾, ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 771/75⁽¹¹⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, non è opportuno fissare una restituzione massima o un prelievo minimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

di non dar seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80

(81/533/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3024/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1530/81⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁸⁾, ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 771/75⁽¹¹⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, non è opportuno fissare una restituzione massima o un prelievo minimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 12.

(6) GU n. L 149 del 6. 6. 1981, pag. 26.

(7) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(8) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

(9) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(10) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.

(11) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

di non dar seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80

(81/534/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3026/80 della Commissione ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 ⁽⁸⁾, ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 771/75 ⁽¹¹⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, non è opportuno fissare una restituzione massima o un prelievo minimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il 25 giugno 1981 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1981****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80**

(81/535/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3023/80 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 25 giugno 1981, a 54,90 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(3) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 9.

(4) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(5) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1981****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3025/80**

(81/536/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3025/80 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1530/81⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 25 giugno 1981, a 54,90 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 3025/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽³⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 6. 6. 1981, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1487/81

(81/537/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1487/81 della Commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la consegna di 800 tonnellate di burro destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita messa in gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1487/81 sono fissati come segue:

- partita A: 649 703 ECU (D),
- partita B: 324 852 ECU (D),
- partita C: 326 842 ECU (F),
- partita D: 649 522 ECU (D),
- partita E: 325 228 ECU (D),
- partita F: 324 852 ECU (D).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(³) GU n. L 145 del 3. 6. 1981, pag. 5.

(⁴) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

(⁵) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1484/81

(81/538/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1484/81 della Commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 7 900 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁵⁾, le offerte presentate per quanto concerne le partite U e AA possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1484/81 sono fissati come segue:

— partita F :	185 453 ECU (D),
— partita G :	337 513 ECU (B),
— partita H :	332 488 ECU (B),
— partita I :	330 526 ECU (D),
— partita K :	266 824 ECU (B),
— partita L :	400 236 ECU (B),
— partita M :	600 353 ECU (B),
— partita N :	418 060 ECU (B),
— partita P :	358 102 ECU (B),
— partita S :	6 025 ECU,
— partita T :	2 682 ECU,
— partita U :	667 795 ECU (B) ⁽⁶⁾ , 662 876 ECU (D) ⁽⁶⁾ ,
— partita V :	199 493 ECU (B),
— partita X :	668 162 ECU (B),
— partita AA :	690 000 ECU (DK) ⁽⁶⁾ .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 3. 6. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

⁽⁶⁾ Per una quantità parziale di 500 t.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1483/81

(81/539/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1483/81 della Commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di 3 486 tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁵⁾, le offerte presentate per quanto concerne la partita B possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1483/81 sono fissati come segue:

- partita A: 800 299 ECU (F),
- partita B: 2 059 794 ECU (F)⁽⁶⁾,
2 066 927 ECU (B)⁽⁶⁾,
- partita F: 1 187 839 ECU (F).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 3. 6. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

⁽⁶⁾ Per una quantità parziale di 500 t.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1487/81

(81/540/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1487/81 della Commissione, del 27 maggio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la consegna di 800 tonnellate di burro destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita messa in gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1487/81 sono fissati come segue:

- partita A: 649 703 ECU (D),
- partita B: 324 852 ECU (D),
- partita C: 326 842 ECU (F),
- partita D: 649 522 ECU (D),
- partita E: 325 228 ECU (D),
- partita F: 324 852 ECU (D).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(³) GU n. L 145 del 3. 6. 1981, pag. 5.

(⁴) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

(⁵) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1981

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(81/541/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/81⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della cinquantaquattresima gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la cinquantaquattresima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 giugno 1981, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue:

(in ECU/100 kg di burro)

Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 % Inferiore a 82 %	177,00 —	163,00 —
Formula B	Uguale o superiore a 82 % Inferiore a 82 %	215,00 —	125,00 —

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.

(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 61 del 7. 3. 1981, pag. 18.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1981

che modifica le decisioni 80/1309/CEE, 80/1355/CEE e 81/180/CEE della Commissione relative all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/542/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970⁽⁴⁾, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che la Repubblica federale di Germania, con una comunicazione in data 18 giugno 1981, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di fissare all'8 luglio 1981 l'ultima gara parziale prevista dalle decisioni della Commissione 80/1309/CEE⁽⁵⁾, 80/1355/CEE⁽⁶⁾ e 81/180/CEE⁽⁷⁾ ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'articolo 5, terzo comma, delle decisioni 80/1309/CEE, 80/1355/CEE e 81/180/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade l'8 luglio 1981 alle ore 13 (ora di Bruxelles) ».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1980, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1981

che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della seconda gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1238/81

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/543/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1238/81 della Commissione, dell'8 maggio 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1508/81⁽⁴⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di maggio 1981, un quantitativo globale di circa 30 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole da 1975/1976 a 1980/1981;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della seconda gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1238/81 è fissato come segue:

- olio d'oliva extra vergine : 260 880 Lit/100 kg,
- olio di oliva vergine fino : 251 200 Lit/100 kg,
- olio di oliva vergine lampante 5° : — Lit/100 kg,
- olio di sansa di oliva 5° : 126 800 Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 125 del 9. 5. 1981, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1981, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1981

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della prima gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1363/81

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(81/544/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1363/81 della Commissione, del 20 maggio 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di giugno 1981, un quantitativo globale di circa 20 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1980/1981;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della prima gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la prima gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1363/81 è fissato come segue:

— olio d'oliva extra vergine :	12 450 Dra/100 kg,
— olio di oliva vergine fino :	11 800 Dra/100 kg,
— olio di oliva vergine corrente :	11 050 Dra/100 kg,
— olio di oliva vergine lampante 5° :	10 155 Dra/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 22. 5. 1981, pag. 17.